

LXXVIII.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1887

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Approvazione del progetto di legge: *Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro la esecuzione delle opere edilizie e di risanamento* — Discussione dei seguenti progetti di legge: *Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86; Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta; Autorizzazione alla provincia di Reggio-Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali; Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86* — Osservazioni dei senatori Martinelli, relatore, Cambray-Digny, Finali e Vitelleschi, e risposte dei ministri delle finanze e dell'interno — Approvazione di tutti gli articoli dei quattro progetti di legge e di due ordini del giorno, il primo proposto dall'Ufficio centrale, l'altro dal senatore Vitelleschi.

La seduta è aperta alle ore 10 e 5 ant.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia; più tardi interviene il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge N. 163.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « *Prestiti ad interesse a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento* ».

Prego la Commissione permanente di finanza, che ne ha fatto la relazione, di prendere il suo posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, segretario, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno al di sotto di 10 mila abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i tre milioni.

Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estenderà alle opere già iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico.

L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di lire 20,000, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella presente legge dovrà darsi la preferenza alle

domande dei comuni, i quali per la misura elevata delle imposte, per le più difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori, avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per mezzo di un regolamento da approvarsi per decreto reale sulla proposta dei ministri dell'interno e del tesoro.

(Approvato).

Discussione dei progetti di legge da N. 78 a 83 e 135, 136, 169.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Si tratta qui di nove distinti progetti di legge i quali però hanno oggetto analogo, laonde si potrebbe per essi fare forse un'unica discussione generale. Se nessuno eleva obiezioni, se ne farà un'unica discussione generale.

L'unica discussione è ammessa.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Il Senato ha dinanzi a sé nove progetti di legge per i quali si autorizzano 349 comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta e 14 provincie; si rigettano le domande di 25 comuni e di una provincia.

Cercherò d'espone alla meglio il concetto dell'Ufficio centrale, il quale si è trovato di fronte ad una grave difficoltà.

Il Senato ben ricorda come l'art. 52 del progetto diventato legge dello Stato il 1° marzo 1886 fu concepito in termini che davano luogo a qualche incertezza in riguardo alla sovrimposta media del triennio.

Il Ministero e la Commissione della Camera dei deputati, furono però in pieno accordo nel concetto che scopo di quell'articolo transitorio

della legge del 1° marzo 1886 era di mantenere lo stato di fatto delle provincie e dei comuni, vale a dire che quanto hanno avuto di sovrimposta nella media del triennio, altrettanto avranno in seguito, e dovendo eccedere occorrerà una legge speciale per l'autorizzazione.

Fu esplicito il presidente del Consiglio dei ministri; esplicita la Commissione della Camera elettiva. Il progetto venne al Senato, e la Commissione del Senato col mezzo del suo relatore, le cui parole sono trascritte nella nostra prima relazione, esponeva il dubbio sorto intorno all'art. 52 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Il senso dell'art. 52 si riconobbe però determinato dallo scopo della legge di mantenere lo stato di fatto dei comuni e delle provincie per non turbare l'andamento della loro amministrazione.

I comuni e le provincie hanno diritto di avere l'effettiva somma della sovrimposta media del triennio. Questa è la massima adottata nella Camera elettiva e nel Senato d'accordo col Governo. Ma quando si sono presentati questi progetti per autorizzare l'eccedenza della sovrimposta, la Commissione della Camera elettiva ha creduto di adottare una formola diversa dichiarando nel primo progetto di legge che per eccedenza s'intende la eccedenza alla media dei centesimi e non la eccedenza alla media della sovrimposta.

La nuova formola incontrò una grave obiezione nel seno dell'Ufficio centrale, in guisa che il relatore, il quale proponeva di fare precise riserve, ma di procedere innanzi, rimase solo.

In seguito l'Ufficio centrale venne ampliato, e la maggioranza di esso, ritenuto che la nuova formola non recava alcun pregiudizio nell'anno in corso (per quanto risultava), non escludeva la proposta subordinata alla dichiarazione espressa con un ordine del giorno.

Non è questo il sistema che si crede appropriato all'intento della legge di garantire l'interesse dei comuni, delle provincie e dei contribuenti col mezzo di un sindacato attribuito al potere legislativo.

Un fatto da non passare inavvertito è questo, che i comuni, dai quali si chiede la facoltà di eccedere il limite legale della sovrimposta, non sono molti. Ma il numero dei chiedenti cor-

risponde al numero vero dei comuni, che hanno ecceduto la media della sovrimposta effettiva? La media dei centesimi addizionali, sostituita alla media della sovrimposta effettiva, non potrebbe riuscire a deludere la vigilanza del Parlamento?

Questo è il dubbio, perchè se voi prendete in esame la media della sovrimposta, potrebbe risultare che parecchi comuni non eccedendo la sovrimposta colla forma dei centesimi, la eccedessero nella sostanza, vale a dire nella somma effettiva.

Nessun comune capoluogo di provincia apparisce eccedere il limite medio della sovrimposta in ragione dei centesimi. Col sistema dell'interpretazione primitiva due inconvenienti sarebbero evitati; non si obbligherebbe alcun comune a chiedere l'eccedenza se il comune non vi fosse obbligato e non sarebbe sottratto alcun comune dal chiedere l'eccedenza se un comune eccedesse la sovrimposta effettiva. Di questo caso ora non si può parlare con fondamento pel metodo più spedito e meno perfetto a cui si è data la preferenza.

La Commissione della Camera elettiva ha per altro ammesso un principio, perfettamente conforme al nostro.

È evidente (essa notava) che se diminuisce l'imposta principale, il comune ha diritto di avere la media della imposta effettiva. Ma soggiungeva che il caso sarebbe raro; e certi comuni hanno l'imposta sui fabbricati sempre crescente e ad essi non si deve recare un danno ingiusto.

Ma non si lede alcun interesse col ritenere obbligati a chiedere la facoltà di eccedere quei comuni i quali non eccedendo la media dei centesimi, eccedano la media della sovrimposta effettiva. I centesimi addizionali sono il mezzo, la imposta effettiva è il fine.

Siamo già alla metà dell'esercizio ed io mi limiterò a leggere l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, ritenendo che la interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge non corrisponda al concetto dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale questa interpretazione non pregiudica al diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi permetta il Senato di dare qualche schiarimento sulla questione sollevata dall'Ufficio centrale, la quale è stata esaminata tanto dal ministro dell'interno quanto e principalmente dal ministro delle finanze.

La legge del 1° marzo 1886 stabilisce che le sovraimposte provinciali e comunali non possano eccedere complessivamente cento centesimi per ogni lira di imposta così per i terreni come pei fabbricati.

Dunque, la limitazione sta nella quota percentuale. Lo stato di fatto che la legge intese di mantenere a favore delle provincie e comuni è lo stato di fatto dell'aliquota percentuale.

Quei comuni i quali non avessero ancora raggiunto centesimi 100 per ogni lira potevano raggiungere questa somma, e coloro che l'avevano ecceduta dovevano diminuirla o avere l'approvazione per mantenere l'eccedenza.

Invece, secondo ciò che appare dall'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, parrebbe che si voglia dare un'interpretazione diversa alla legge del 1886, vale a dire, che si voglia intendere che non si sia voluto mantenere il rapporto percentuale, ma la somma effettiva dell'imposta.

Ora, questa seconda interpretazione parve al ministro delle finanze, d'accordo col ministro dell'interno, che potesse dar luogo a gravi inconvenienti.

Potrebbe stare per l'imposta sui terreni, ma per quella dei fabbricati è impossibile.

Difatti in un comune dove si sviluppa la fabbricazione, cresce la quantità delle materie imponibili, come in quasi tutte le città nostre, e specialmente a Roma, Milano, Firenze (una delle città che reclamò per la prima). Crescendo il numero dei fabbricati cresce la quantità della imposta erariale, cresce la somma effettiva della sovrimposta, comunque non cresca l'aliquota percentuale.

Ora, mantenendo rigida l'interpretazione a cui accenna l'Ufficio centrale, ne verrebbe di conseguenza che nella città di Roma, per esempio (poichè la sovrimposta, che prende la provincia e il comune, si deve estendere ai nuovi fabbricati), si oltrepasserebbe la somma media effettiva riscossa nel triennio ed allora, per applicare l'interpretazione dell'Ufficio centrale,

o bisognerebbe non riscuotere la sovrimposta sui nuovi fabbricati, il che è assurdo, oppure diminuire l'aliquota percentuale su tutta l'imposta.

La legge non ha voluto che si ecceda, ma neppure ha prescritto che si diminuisca.

È per ciò che sembrava al ministro delle finanze ed a quello dell'interno di risolvere il dubbio sollevato dal comune di Firenze ed altri comuni nel senso che la legge abbia inteso di mantenere fermo il rapporto percentuale medio dell'ultimo triennio, ma non la somma effettiva.

Devo soggiungere anche che la Commissione reale incaricata di proporre il progetto di regolamento per l'esecuzione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria non solo ha accettata questa interpretazione ma l'ha raccomandata come necessità assoluta.

Ciò detto, il Senato può ora giudicare i motivi dell'interpretazione che il Governo ha data alla legge. Io non intendo con ciò di dire che la questione sia definitivamente risolta e che si debba fare oggi una grande discussione per vedere quali delle due interpretazioni sia preferibile.

Ma parmi che almeno bisogna lasciar la cosa impregiudicata, mentre l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale pregiudicherebbe la questione nel senso opposto a quello che si è ritenuto fin qui.

Quindi per parte mia non avrei nulla a dire se il Senato volesse passare al voto di questa legge senza interloquire sulla questione, lasciandola impregiudicata; ma certo dovrei oppormi se l'Ufficio centrale insistesse per far votare l'ordine del giorno come è proposto, il quale risolve la questione nel senso opposto a quello che è stato finora adottato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cambrey-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non aggiungerò nulla a quello che ha detto adesso il ministro delle finanze, sull'argomento di cui si tratta ora, perchè mi pare evidente che la legge quando ha parlato di centesimi addizionali ha voluto parlare dei centesimi e non delle somme che si fanno coi centesimi. Si vede chiaro a colpo d'occhio che, tenendo il sistema proposto dal relatore, vi sono dei comuni che si sviluppano, i quali peggiorerebbero di condizioni; perchè pigliando e conservando invariata l'en-

trata, avrebbero sulle spese quegli aumenti che derivano dallo sviluppo e peggiorerebbero la condizione.

Io non insisto su questo punto che il signor ministro delle finanze mi pare abbia già abbastanza chiarito, e tanto meno v'insisto giacchè io aveva chiesto la parola per una questione che mi pare molto più grave e che, agli occhi miei, è anche pregiudiziale.

Abbiamo appena un anno d'esperienza dell'applicazione della disposizione della legge sopra la perequazione, la quale attribuisce al Parlamento la facoltà d'autorizzare i comuni e le provincie a oltrepassare il limite del cento per cento. Abbiamo, dico, solamente un anno di esperimento, ma, parliamoci chiaro, esso è tutt'altro che favorevole a questo sistema.

L'avete udito il relatore? Egli vi ha detto che vi sono in Italia 300 e tanti comuni e 11 provincie che non hanno avuto ancora quell'autorizzazione per stabilire l'entrata del loro bilancio in quest'anno; e siamo già a luglio.

Evidentemente, se questo dovesse essere un andamento di cose normale, bisognerebbe pensarvi sopra seriamente, perchè si disordinano senza dubbio tutte coteste amministrazioni.

Notate, o signori, che è impossibile che ciò non accada, per la semplice ragione che i comuni e le provincie fanno i bilanci in settembre e ottobre, cioè quando il Parlamento è chiuso, e hanno bisogno d'avere l'autorizzazione avanti il gennaio per poter fare i ruoli.

Il ministro delle finanze e quello dell'interno non possono presentare queste leggi che a dicembre. Ora io domando: è possibile che nel dicembre la Camera e il Senato votino queste leggi?

Io dico che è assolutamente impossibile.

Dico dunque che quello che è accaduto quest'anno sarà l'andamento necessario, indispensabile, normale, per l'avvenire.

Dunque avremo in Italia tutti gli anni delle centinaia di comuni e delle decine di provincie che non avranno i bilanci regolari neppure nella metà dell'anno.

E poi dovranno fare la spesa dei ruoli supplementivi, e poi bisognerà autorizzarli a fare qualche prestito per le spese urgenti, ed approvate in tutta regola.

Insomma, quando ho detto che queste amministrazioni sono così disordinate, mi pare di

aver detto tutto; quindi parmi che gli onorevoli ministri dovrebbero seriamente pensarvi e vedere quali mezzi si potrebbero adoperare per rimediare a questi inconvenienti.

Vi sarebbe un mezzo, ma in certo modo esso equivarrebbe ad eludere la legge fino ad un certo punto, il quale mezzo consisterebbe nel dare questa autorizzazione per decreto reale, da convertirsi in legge successivamente.

Cotesto mezzo almeno lascierebbe procedere normalmente quelle amministrazioni; e poi il Parlamento avrebbe sempre occasione di pigliar cognizione del loro andamento. Insomma bisogna pensarci.

Io non pretendo ora suggerire una disposizione nuova, capace di fare evitare questi inconvenienti; dico solo che bisogna pensarci.

C'è qualche cosa di più da osservare, ed è questo nell'interesse stesso dei comuni e delle provincie ed anche nell'interesse dell'intervento del Senato in materia legislativa.

In questa sola prima legge sono 204 comuni ed 11 provincie a cui si dà questa autorizzazione.

Ora, signori, se la Camera dei deputati quando ha avuto sotto gli occhi questa legge avesse trovato uno, due, dieci di questi comuni che non meritassero che loro si accordasse la facoltà, naturalmente li poteva stralciare, e la legge non avrebbe compreso quei comuni.

Ma se ne stralciamo noi uno di questi comuni, perchè siamo convinti che non c'è bisogno di concedergli la facoltà, che esso chiede, ne viene di conseguenza che si deve rimandare la legge a novembre; e che gli altri 202 comuni e 11 provincie rimangono col bilancio sospeso per tutto l'anno.

Adunque, evidentemente anche qui ci è un grave inconveniente; ed è grave di fatto perchè a me, ad esempio, consta che c'è qui dentro un comune che non solo non ha chiesto l'autorizzazione, ma ha reclamato perchè la Deputazione l'ha chiesta per lui. Parmi adunque che la cosa sia gravissima.

Evidentemente, a quel comune, che non nomino perchè lo credo inutile, bisognerebbe non accordare l'autorizzazione, ma così facendo noi recheremmo un danno a tutti gli altri comuni e provincie.

Adunque il Senato non può correggere questa legge, e notate bene che per evitare questo in-

conveniente, dovrete fare e portarci 300 leggi staccate. Diventa una impossibilità. Tanto più poi che queste leggi dovranno essere sempre votate rapidamente, se si vuole che vengano a tempo, e che sieno sancite nel dicembre.

Io adunque raccomando caldissimamente ai signori ministri di esaminare la questione, e di vedere se non convenisse proporre alla prossima sessione qualche disposizione legislativa che tolga di mezzo questo inconveniente.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Questa questione dei centesimi addizionali e del modo d'intendere la disposizione dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886, intorno alla quale io non ho mai dubitato, sembra essere molto grave.

Infatti, nella discussione che ebbe luogo davanti al Senato, e negli schiarimenti dati alla Commissione che riferì, la cosa parve allora all'onorevole ministro delle finanze così certa nel senso contrario, come è certa oggi nel senso che egli propugna.

Ora, se un uomo della sua esperienza e del suo sapere è andato a non molta distanza di tempo in due diverse opinioni....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. No, no.

Senatore FINALI.... Domando perdono, si leggano le relazioni....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. È stato il presidente del Consiglio, non io.

Senatore FINALI.... Quand'anche ciò fosse, allorchè parlo di ministri, io non distinguo l'uno dall'altro: quello che viene da quel banco è e deve essere il pensiero del Governo.

Ora io non affermo mica, sebbene l'abbia sempre pensato, che sia più conforme alla legge e più savia la interpretazione che fu data allora di quella che le si dà ora. Bensì parmi poter dire, che questa è una questione difficile e grave; e quindi che merita di essere seriamente studiata.

L'osservazione dell'onorevole Digny, la cui opinione è stata sempre nel senso....

Una voce. No....

Senatore FINALI. Neppure lui! Allora ritiro la lode.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola per uno schiarimento.

Senatore FINALI. Io credeva, non ricordando bene le cose, che il senatore Cambray-Digny

fosse stato sempre per una interpretazione; vale a dire che egli avesse sempre inteso la percentuale dei centesimi aggiunta alla imposta principale. Sento che egli non ha sempre avuto intorno a questo argomento l'opinione stessa; e di ciò gli Atti parlamentari sono documento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore FINALI. Da ciò io ne traggo nuovo argomento per dire che la questione è per lo meno suscettiva d'una od altra soluzione, secondo l'aspetto sotto cui la si riguardi.

In quanto agli argomenti che sono stati addotti oggi dal senatore Cambray-Digny e dal ministro a sostegno delle loro nuove opinioni, non fanno al caso. Essi dicono non essere giusto, quando in un comune si aumenti l'imponibile col crescere dei fabbricati, obbligare quel comune a restare dentro la somma che prima ritraeva dai centesimi addizionali; e quindi costringerlo a diminuire l'aliquota sui fabbricati stessi.

Innanzitutto rispondo: che l'art. 52 della legge del 1° marzo 1886 riguarda ad una condizione eccezionale: cioè la condizione di quei comuni i quali, insieme alla provincia, eccedono il limite normale delle imposte. Per questi la legge rispetta la condizione di fatto, che si trovava nel triennio precedente alla sua promulgazione.

Ma poichè si tratta di una condizione eccezionale, di una eccedenza, come ho detto, al limite normale della legge, che cosa vi è di più logico, che ritenere, come facciamo noi, che per l'aumento dell'imponibile debba essere diminuita la percentuale, per modo che i centesimi addizionali o entrino nel limite legale o vi si avvicinino?

Gli argomenti dell'onorevole Cambray-Digny, ed anche dell'onorevole ministro, sono ineccezionabili, in relazione all'art. 50 della legge; cioè quando si tratti di comuni che stiano dentro il limite normale dei centesimi addizionali. Ma quando si tratta, come è nel caso, dell'art. 52, di eccedenze al limite normale, mi pare legittimo il presupposto, che nell'eventuale aumentarsi dell'imponibile, la legge abbia voluto che i contribuenti debbano avere un'alleggerimento percentuale del tributo.

Mi sembra sì evidente questa considerazione, che non so come l'onorevole ministro non voglia tenerne conto, e arrendervisi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Martinelli.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato attentamente le discussioni che avvennero sopra questo argomento e nella Camera dei deputati e nel Senato.

Gli autori dell'art. 52 ne riconobbero l'imperfezione. La Commissione della Camera elettiva ed il Ministero, col quale essa ha proceduto in pienissimo accordo, hanno voluto per quanto era possibile rispettare lo *statu quo*.

Così si fa oggi, e noi vogliamo che si continui a far così.

Il presidente del Consiglio dei ministri, confermando l'accordo pienissimo con la Commissione, soggiungeva che una grandissima parte dei comuni e delle provincie hanno sorpassato il *limite normale dell'imposta* e, quand'anche l'art. 52 contenga nelle sue disposizioni qualche imperfezione e qualche inconveniente consacrando lo *statu quo*, egli credette che si faceva bene.

Nel Senato pure avvenne una discussione speciale intorno al vero senso dell'art. 52, avuto riguardo, più che alla lettera di esso, allo spirito ed allo scopo della legge.

Il vostro Ufficio centrale ha avuto cura di procedere in ossequio alla volontà del Parlamento, e di richiamare la interpretazione riconosciuta appunto consentanea allo spirito ed allo scopo della legge in discorso.

L'onor. Cambray-Digny si esprimeva al riguardo in questi termini precisi:

« Accade in molti luoghi che l'attuale rendita imponibile è eccessivamente bassa, perchè nei nostri catasti (toscani), per perfetti che siano, vi sono notevolissime sperequazioni. Ora questi comuni, che hanno una rendita imponibile bassa, per far fronte alle spese più necessarie, sono costretti ad oltrepassare il limite legale. Naturalmente, quello che preme è di potere mantenere a codesti comuni la facoltà di spendere quella data somma. Quindi non è la percentuale che preme di mantenere, ma la somma effettiva, qualunque sia la proporzione che questa somma può avere con l'imposta principale ».

L'onor. presidente del Consiglio rafferma che si pensava di non turbare lo stato di fatto della economia dei comuni, i quali *colla media del triennio* avranno la somma che provveda ai

loro bisogni. Ma se si vuole eseguire la legge nella sua lettera e nel suo spirito, bisogna che sieno esaminati i bilanci, perchè nella media del triennio vi sono molte spese facoltative ed anche molte economie possibili.

Sta bene; ma da questa premessa sarebbe conseguito che invece di esaminare 389 bilanci corrispondenti alle domande pel 1887, sarebbe stato necessario di riscontrarne 1556.

Ma è possibile, e come si renderà possibile l'esercizio della tutela concentrata nel Parlamento per autorizzare i comuni e le provincie alla eccedenza della sovraimposta?

Noi non facciamo proposte speciali raccomandando al Governo lo studio della questione; o si rinunzi ad un sindacato illusorio ed impossibile, o il sindacato si faccia nella sua pienezza e colla necessaria efficacia.

Il metodo da noi propugnato in ossequio alla volontà del Parlamento e agli effetti della legge non porta inconveniente e danno alcuno.

Se i comuni eccedenti la media presenteranno tutti la loro domanda in regola, si farà uno studio che sarà profittevole anche allo scopo di predisporre, in via sperimentale, necessarie od opportune riforme.

Ci siamo occupati dei comuni i quali hanno chiesta l'autorizzazione, per rispetto ai centesimi. Il riscontro più normale colla media della sovraimposta effettiva sarà laborioso fin che si vuole; ma si avrà il compenso di potere affermare che si ha conoscenza della verità.

Le difficoltà non sono certamente state poche e lievi in questo primo esperimento condotto innanzi con ritardi inevitabili.

Il Ministero ha dovuto rimandare domande, attendere spiegazioni e rettificazioni. Siamo già al secondo semestre dell'esercizio.

Intorno ai 6 primi progetti riguardanti le 11 provincie e i 204 comuni, noi abbiamo espressa una riserva che abbraccia anche tutti gli altri.

Nel quinto progetto è da levare il nome di un comune (Alzate Verzago), perchè spontaneamente ha ritirato la domanda.

Comuni e provincie hanno fatto sforzi per evitare la eccedenza e i temuti ritardi dell'autorizzazione legislativa. In quanto al merito dei sei progetti noi non abbiamo nulla da eccepire.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi pare che in questa materia vi siano tre questioni abbastanza importanti.

La prima questione è quella del sindacato parlamentare sull'andamento delle aziende provinciali e comunali in relazione con le domande che si fanno per eccedere il limite dei centesimi addizionali.

Se si arriva al punto di organizzare questo controllo governativo e parlamentare, in modo efficace e sicuro, io credo che avremo recato un notevole beneficio alla amministrazione del nostro paese.

Un paese il quale rispetti l'autonomia delle amministrazioni locali, ma nel tempo stesso consenta al Parlamento e al Governo centrale una forte azione di controllo e di sindacato sulle medesime, è un paese organizzato bene e ne abbiamo fino a un certo punto un esempio in Inghilterra.

Questa è una questione da risolvere e confidiamo che sarà risolta.

Vi è una seconda questione, cioè quella del tempo utile nel dare le autorizzazioni di eccedere nelle sovrimposte.

L'onor. Cambray-Digny ha perfettamente ragione. Il ritardo nell'approvazione di queste leggi potrebbe recare disturbi grandissimi all'amministrazione; è per ciò che bisogna anche qui studiare provvedimenti sia d'ordine legislativo che amministrativo, e forse il provvedimento che era stato proposto dalla Commissione reale, presieduta dallo stesso senatore Cambray-Digny, di autorizzare le eccedenze per decreto reale da convertirsi in legge, potrà essere opportuno.

Dunque, sopra queste due quistioni gravissime bisognerà provvedere e quando si arriverà al punto di risolverle convenientemente, credo che si sarà reso un grande servizio all'amministrazione del nostro paese. Rimane poi la questione speciale dell'intelligenza dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886.

Ora, l'onor. relatore ed anche il mio amico il senatore Finali hanno molto ragionato sulle dichiarazioni fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Io, per verità, non posso esser tacciato di contraddizione, perchè non ne ho mai fatta alcuna nè alla Camera, nè al Senato....

Senatore FINALI. Avanti alla Commissione del Senato, sì!

MAGLIANI, *ministro delle finanze*.... Non me ne ricordo; ma parmi che dichiarazioni esplicite su questo argomento non ne abbia fatte. E del resto le dichiarazioni fatte dall'onorevole senatore Cambray-Digny e dal presidente del Consiglio non costituiscono una vera contraddizione, o almeno io ne dubito fortemente, poichè tanto l'onorevole Cambray-Digny, quanto il presidente del Consiglio parlavano in genere del dover mantenere lo *statu quo* dicendo che non si deve oltrepassare la somma riscossa nel triennio.

Era questo un modo di dire; ma non si discuteva proprio la questione speciale che oggi si discute.

I termini non ne erano posti in modo concreto e preciso come oggi.

Del resto, consideriamo il testo della legge, poichè è la legge che dobbiamo applicare e non le dichiarazioni fatte nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento. Ora evidentemente l'art. 52 parla di centesimi e non di somma dell'imposta.

I comuni e le provincie, dice la legge, possono mantenere i centesimi addizionali, ed i centesimi addizionali sono un rapporto proporzionale, non la somma effettiva risultante.

La legge non ha detto che i comuni possono riscuotere l'imposta sui terreni e sui fabbricati, secondo la media del triennio, ha detto che possono mantenere il rapporto percentuale del triennio.

È questo lo stato di fatto che la legge ha permesso di mantenere. Dimodochè la lettera della legge è contraria all'interpretazione che si vorrebbe dare oggi alla legge stessa.

Mi pare poi che sia contraria anche la ragione della legge.

Qui si è voluto mantenere lo *statu quo*, vale a dire che le provincie e i comuni non possono riscuotere che quella quantità di centesimi addizionali che, secondo la media del triennio, hanno riscosso.

Dal mantenere questo *statu quo* può venire diminuzione o aumento della somma effettiva.

Può derivarne diminuzione se diminuisce la materia imponibile dei fabbricati, se vi sono delle perenzioni di fondi rustici.

In questo caso sosterrebbe l'onorevole Martinelli, sosterrebbe l'onorevole Finali, che si

possa eccedere la somma dei centesimi addizionali?

Senatore FINALI. Sì.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non so; ma allora si tratterebbe di fare una legge diversa. La somma può poi crescere per aumento della materia imponibile e non per l'aumento dell'aliquota percentuale.

Ora, la legge vieta che la somma effettiva dell'imposta aumenti per l'aumento dell'aliquota percentuale, ma non vieta che cresca, se cresce, la materia imponibile. Non c'è nella legge un precetto il quale dica che si debbano diminuire i centesimi addizionali se cresce la materia imponibile.

Ad ogni modo convengo che la questione può anche essere giudicata grave per le dichiarazioni parlamentari. A me non pare tale, ma lasciamola pure impregiudicata.

Perchè l'Ufficio centrale vuole che si voti un ordine del giorno che decida la questione in un senso diametralmente inverso da quello ritenuto dai ministri delle finanze e dell'interno e da quello della Commissione reale che ha preparato il progetto di regolamento per la perequazione fondiaria?

Un nuovo provvedimento legislativo la risolverà, dopo lunga e particolareggiata discussione.

Non pregiudichiamo nulla. Ecco a che si riduce la mia preghiera.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ed un poco anche l'onor. senatore Finali mi hanno rimproverato di sostenere ora una cosa diversa da quella che io ho sostenuto in Senato quando si è discussa la legge di perequazione.

Io potrei loro rispondere che non sono giovanissimo e neanche loro, e che, se ci pensano bene, nella vita, dalle idee che uno si fa *a priori* a quelle che poi si fa coll'esperienza avvengono sovente notevoli variazioni, ed è quello che è accaduto a me. Io in quella discussione sentiva parlare di restringere e far rientrare nei limiti voluti dalla legge tutti i comuni che ne erano usciti o che ne uscivano, e feci osservare che nei luoghi ove l'estimo è molto basso è impossibile che anche i comuni che hanno poche spese

riescano a farle col solo 100 per 100 dell'imposta fondiaria principale.

E siccome avevo esempi, e nella Maremma, e in altri luoghi che conosco, così credetti di dover fare quest'avvertenza.

Allora mi pareva che dovesse bastare lo stabilire che si mantenesse la somma; ma, quando ho avuto l'onore di essere chiamato a presiedere la Commissione che doveva fare il regolamento per l'applicazione della legge, guardando dentro alla questione sul serio e pigliando le statistiche di diversi comuni, io vidi chiaro che non era nè pratico, nè possibile quel sistema.

Notate bene che voi volete mantenere un concetto formale *a priori*; ma avete davanti agli occhi esempi che ve ne dimostrano l'impossibilità.

Pigliamo, ad esempio, il comune di Roma.

Il comune di Roma che si sviluppa, come voi vedete, continuamente, e...

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... crea nuovi quartieri da tutte le parti, come pretendeste che le spese si mantenessero in modo da tener ferma l'imposta che aveva tre anni fa?

Ma questi sono sogni, io dico. E poi la legge all'art. 52, come diceva benissimo il ministro, parla di centesimi e non parla di somme. Parla di centesimi, e quindi di proporzione; per conseguenza non vi è ombra di dubbio.

Del resto, io credo che sopra un punto siamo d'accordo coll'Ufficio centrale e con tutti, che, cioè, questa è una questione che merita di essere profondamente ristudiata, ed io prego gli onorevoli ministri a pigliar l'impegno di studiarla e così por fine a questa discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Finali.

Senatore FINALI. Comincio dal rispondere all'onor. senatore Digny, di cui accetto volentieri la conclusione; e ripeto che io non ho avuta alcuna intenzione di muovere rimprovero a lui e nemmeno all'onor. ministro delle finanze per aver mutato opinione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non ho mutato nulla.

Senatore FINALI. Perdoni, signor ministro: Ella ha dimenticato di avere fatto quella dichiarazione alla Commissione; ed essa è registrata negli Atti parlamentari. Dunque io non ho inteso fare nessun rimprovero nè a lui, nè all'onor. ministro, nè a chicchessia, il quale

intorno all'interpretazione di quell'articolo, per più matura riflessione — veda quanto vado avanti — abbia creduto di mutare avviso.

Ricordava il fatto, unicamente, affinchè il Senato vedesse che se uomini di tanto ingegno, di tanta esperienza, di tanto sapere, non erano rimasti fermi in una opinione; in ciò era la migliore e più evidente prova, che la questione era difficile e grave, e che meritava di essere più maturamente studiata.

Questa appunto è stata la conclusione del discorso fatto dall'onorevole senatore Cambry-Digny; il quale ha parlato con applicazione della sua teoria al comune di Roma. Ma egli non ha posto mente, che il caso non rispondeva menomamente alle considerazioni che io avea l'onore di fare.

Io ho detto che l'art. 50 della legge riguarda la condizione normale; cioè il caso in cui coi centesimi addizionali non si eccede la somma normale dei 100 centesimi, e che invece l'articolo 52 riguarda la condizione anormale, cioè che si eccedano i 100 centesimi; nel qual caso l'aumento dell'imponibile sarà un beneficio, una provvidenza, se arrecherà disgravio dei centesimi addizionali.

In quanto al comune di Roma, siccome esso non ha mai ecceduto, insieme alla provincia, l'aliquota di cento centesimi, l'art. 52 non è menomamente applicabile; laonde quando aumenti l'imponibile, mantenendo gli stessi centesimi addizionali dentro il limite normale, si avrà un maggiore provento per la finanza comunale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non rientrerò nella questione, che mi pare sia stata abbastanza svolta tanto da una parte che dall'altra; dirò soltanto quale, per me, sia evidentemente il concetto della legge.

Che cosa vuole la legge? Vuole lasciar lo stato di fatto quale esso era, perchè si suppone che i comuni abbiano degli impegni che non potrebbero sciogliere così recisamente.

Io desidererei che l'onor. signor ministro delle finanze mi spiegasse quale interesse avrebbe la legge a che, se per avventura i redditi si accrescessero, questo incremento non dovesse giovare ai contribuenti piuttosto che alle Amministrazioni, mentre l'articolo della legge è fatto appunto ed unicamente a sgravio dei

contribuenti. L'art. 52 ha per iscopo d'impe- dire che i comuni aggravino troppo i contri- buenti e tutto il concetto della legge è in que- sto senso.

Ora, se voi interpretate la legge nel senso che gl'incrementi naturali delle rendite non debbano essere a vantaggio dei contribuenti, ma a vantaggio del comune, voi fate il rovescio di quello che evidentemente la legge ha vo- luto fare.

Ma v'ha di più. Nel caso di diminuzione delle imposte, che cosa fareste adottando questa in- terpretazione? Allora sì che per necessità voi dovrete tornare alla interpretazione nostra, di- mostrando così che essa è la vera, perchè la sola che risponde in tutti i casi al concetto della legge.

Questa interpretazione, onor. ministro, non ha altra ragione d'essere che la difficoltà che la legge ha avuto per essere applicata in rap- porto col disordine delle finanze comunali; si è voluto solamente trovare un pretesto per essere condiscendenti con i comuni.

Ma non voglio più oltre insistere sulla so- stanza che è stata abbastanza svolta; soltanto mi preme salvare dal naufragio l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

E siccome il ministro ha dichiarato che tutto quello che può consentire si è che non sia com- promessa la questione, io proporrei, col con- senso dei nostri colleghi, di modificare l'ordine del giorno in questo modo:

« Il Senato, ritenendo che debba mantenersi impregiudicata la interpretazione data col se- condo comma dell'art. 1 del disegno di legge al concetto dell'art. 50 della legge l^o marzo 1886; ma considerando che, nel caso speciale, l'inter- pretazione data non pregiudica il diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'or- dine del giorno ».

Giacchè ho la parola, vorrei aggiungere poche cose in riguardo alla questione principale che ci occupa in questo momento.

Io credo impossibile di andare alla lunga avanti in questo modo in cui le eccezioni alla legge finiscono per superare la regola, ed in cui il Parlamento è obbligato a fare un lavoro faticosissimo ed ingrato, mentre non ha i dati, non ha i modi per farlo.

Credo che ciò in parte avvenga perchè non siasi data nessuna norma, e perchè non esista

alcun regolamento per l'applicazione dell'articolo 52.

Era impossibile che un articolo come questo, che si applica allo stato di fatto, che noi conosciamo in seimila comuni, non producesse il disordine che ora vediamo.

Credo quindi che sia indispensabile che si faccia un regolamento per l'applicazione di quella legge.

Tocco, ad esempio, una questione che è già stata toccata da altri, voglio dire la questione del tempo.

O perchè non si potrebbe stabilire come norma che i comuni, i quali sanno di dover sovrapporre, siano obbligati a farne domanda un anno prima?

Non credo che l'esigenza sarebbe troppo grande; perchè già ogni comune conosce le sue condizioni, e sa benissimo se l'anno prossimo sarà obbligato o no a sovrapporre; ed in tal caso la disposizione che prenderebbe il Ministero col decreto reale, cui accennava poco fa il ministro delle finanze, salvo poi la ratifica del Parlamento, sarebbe per le eccezioni. Ma come regola generale si dovrebbe stabilire che un comune il quale conosce che lo stato delle sue finanze l'obbligherà al prossimo anno a sovrapporre, debba farne la domanda un anno prima. Così a molte altre cose si potrebbe provvedere.

Oltre a questo, credo impossibile che il Parlamento si occupi di tal materia direttamente.

Credo poi che per questo scopo sarebbe opportuno che si nominasse una Commissione parlamentare, la quale seguisse questo andamento e ne formasse per così dire una tradizione, una interpretazione da seguirsi.

Ciò detto, avrei riassunto questi pensieri in un ordine del giorno, del quale però non raccomanderei l'approvazione se non quando il Ministero lo accettasse, giacchè, se egli avesse qualche metodo migliore, sarebbe tanto meglio, ed io il mio ordine del giorno lo ritirerei senz'altro.

Tanto per suggerire un'idea, io avrei immaginato l'ordine del giorno a questo modo:

« Il Senato invita il Ministero a nominare una Commissione parlamentare mista, coll'incarico di formulare un regolamento per l'applicazione dell'articolo, ecc., da doversi approvare con decreto reale, e di vigilarne la esecuzione ».

PRESIDENTE. Io domando all'Ufficio centrale

se questo secondo ordine del giorno è personale all'onor. Vitelleschi, o è approvato dall'intero Ufficio centrale.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa a quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due ordini del giorno: uno relativo all'interpretazione dell'articolo 52, e l'altro, quello testè letto dall'onorevole Vitelleschi.

Domanderei agli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze di esprimere il loro pensiero in proposito.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La presente discussione ha condotto a questo, a un accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale. Rimanendo naturalmente impregiudicate le deliberazioni che il Senato prenderà, il Ministero promette di studiare la questione ed a suo tempo darà notizia delle sue risoluzioni.

Prima che il senatore Vitelleschi proponesse il suo secondo ordine del giorno, il ministro delle finanze ed io avevamo ravvisata la necessità che queste leggi sieno studiate da una Commissione speciale, innanzi di presentarle alla approvazione del Parlamento, anche perchè, nel Ministero, gli impiegati ai quali si affidano tali questioni sui centesimi addizionali non possono sempre, perchè sopraccarichi di lavoro, attendervi ad agio.

In generale quindi noi non siamo contrari all'ordine del giorno del senatore Vitelleschi; senonchè, invece di aggiungere a tale Commissione la denominazione di *parlamentare*, preferiremmo che essa fosse chiamata *Commissione*, senz'altro.

Desideriamo che membri di questo e dell'altro ramo del Parlamento facciano parte di tale Commissione, ma desideriamo anche che ne facciano parte uomini tecnici, perchè si tratta di materia che esige uno speciale e ponderato studio.

Con questi due ordini del giorno quindi, il primo che lascia impregiudicata la questione, il secondo che rimette ad un Comitato speciale tutte le questioni che si riferiscono alla sovrapposta dei centesimi addizionali, spero che il Senato darà voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli dei varî progetti complessivamente discussi. Gli ordini del giorno saranno a tempo debito votati.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge l'art. 1. (V. *infra*).

Senatore FINALI. Domando la parola su questo articolo primo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Vorrei porgere una brevissima preghiera all'onor. ministro delle finanze.

Nelle tabelle che accompagnano questi progetti di legge abbiamo una singolare rivelazione; che cioè in alcuni comuni i centesimi addizionali superano cinque, sei volte, ed anche più la imposta governativa.

Se si tratta d'imposta sui terreni, la cosa si spiega facilmente. Laddove l'imposta è bassa e non raggiunge che l'uno o il due per cento del reddito, si capisce che la sovrimposta comunale e provinciale possa andare fino a sei volte più dell'imposta governativa. Ma ciò come può accadere pei fabbricati; giacchè le nostre leggi dispongono che i terreni, i fabbricati e le relative imposte debbono sopportare la stessa aliquota di centesimi addizionali?

La cosa è impossibile; perchè se voi aggiungete come centesimi addizionali 6 volte l'imposta dei fabbricati, la quale è ragguagliata ad un reddito effettivo e non catastale, sparisce interamente la rendita; si avrebbe una confisca per parte delle finanze dello Stato.

In queste tabelle adunque vi è qualche cosa, che merita attenzione, e serie indagini.

Se è vero che queste aliquote - e non ho ragione di dubitarne - siano esatte, ne consegue delle due l'una: o non si applica la stessa aliquota di sovrainposta ai terreni e ai fabbricati, il che è contrario a qualunque disposizione legislativa: oppure l'accertamento della rendita dei fabbricati è così basso da comportare il moltiplo del tributo. Comunque sia, la cosa deve essere messa in chiaro: e a noi basti avervi chiamata l'attenzione dell'onor. ministro, affinché sia provveduto all'osservanza, ed alla più giusta applicazione delle leggi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Rispondo all'onor. senatore Finali che non ho esaminato queste cifre, e quindi non posso dichiarare se sono esatte o se per avventura sbagliate. Ma ragiono sulla ipotesi che le cifre sieno esatte,

ed in questo caso dico che mi pare impossibile che si sia oltrepassato la media legale ossia l'equazione perfetta tra i terreni e i fabbricati, poichè in tal caso i ruoli non sarebbero stati approvati.

Escludo dunque questa ipotesi; ma ammetto bensì l'altra che sia molto basso l'estimo dei fabbricati: è pur troppo nota la sperequazione che esiste fra comuni e comuni.

L'onor. Finali richiama l'attenzione del ministro sopra questo punto; ma egli ben sa che la revisione dell'estimo dei fabbricati non si può fare che in virtù di legge, ed io credo che sia giunto il momento opportuno perchè per autorità di legge si proceda alla revisione dell'estimo dei fabbricati, nell'interesse della giustizia distributiva ed anche probabilmente delle finanze.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si procede alla discussione e votazione di ciascun articolo dei vari progetti di legge discussi, cominciando dall'art. 1 del progetto che reca il numero 78.

Se ne dà lettura.

Art. 1.

Le provincie di cui all'articolo 50 della legge 1° marzo 1886, che prima di detta legge non avevano ecceduto insieme ai comuni il limite legale dei cento centesimi addizionali ai tributi diretti, potranno, al di là della propria media triennale, valersi di tutti i centesimi che rimangono dopo detratta dai cento la loro media triennale e quella dei comuni.

L'eccedenza alla media triennale di cui all'art. 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi per eccedenza alla media dei centesimi addizionali e non per eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi.

Chi lo approva è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi

addizionali raggiunto nei bilanci 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

(Approvato).

Quanto alle tabelle annesse ai progetti di legge in discussione chiedo se, per risparmio di tempo, e perchè esse si trovano sott'occhio di ciascun senatore, il Senato creda che si possa ometterne la lettura.

Il Senato consente che si prescinda dalla lettura delle tabelle, che sono successivamente approvate contemporaneamente ai rispettivi progetti di legge (*Vedi il testo dei progetti*).

PRESIDENTE. È aperta ora la discussione sul progetto di legge N. 79.

Si dà lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote fissate nello elenco medesimo.

Trattandosi di articolo unico se ne rinvia la votazione allo scrutinio segreto.

Segue il progetto N. 80.

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nell'elenco medesimo.

Anche questo articolo, non facendosi su di esso alcuna osservazione, viene senz'altro rinviato allo scrutinio segreto.

Il progetto N. 81 consta del seguente articolo:

Articolo unico.

La provincia di Catania è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887

il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando l'aliquota di 0.8461 per ogni lira d'imposta in principale.

Lo si rinvia alla votazione segreta.

Il progetto successivo reca il N. 82 e si compone anch'esso dell'articolo unico seguente:

Articolo unico.

Le Amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo si rinvia allo scrutinio segreto.

Segue il progetto di legge N. 83, così concepito:

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

Senza osservazione si rinvia anche questo articolo alla votazione segreta.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Devo soltanto ricordare che dalla tabella annessa a quest'ultimo progetto di legge si toglie il comune di Alzate-Verzago, che è al n. 5, avendo esso ritirato la domanda.

PRESIDENTE. Ora passiamo ai progetti numeri 135, 136.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge n. 135.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Il Ministero ha cambiato in meglio il sistema tenuto nella presentazione delle prime proposte.

Abbiamo parlato di sei progetti, ed abbiamo indicato il numero dei comuni che negli elenchi erano compresi, poichè la Commissione della Camera dei deputati aveva omissi quei comuni ai quali si negava l'autorizzazione.

Il Ministero ha considerato che si trattava di domande, alle quali si fa luogo per legge, e che il diritto dei comuni e delle provincie di chiedere non sarebbe rispettato, qualora dipendesse il rifiuto da una sola Camera.

In seguito di ciò ha presentato due elenchi: uno dei comuni, ai quali si concede l'autorizzazione, l'altro dei comuni ai quali la si nega.

L'Ufficio centrale ha riconosciuto correttissima questa interpretazione, perchè altrimenti all'esame del Senato rimarrebbero sottratte quelle domande alle quali la Camera dei deputati non avesse accordato l'autorizzazione.

Mentre riconosciamo la correttezza di questo sistema, dobbiamo dichiarare che l'aver omissi negli elenchi precedenti i comuni ai quali si è rifiutata l'autorizzazione non nuoce punto al loro interesse, perchè essi hanno luogo a ricorrere, e quando ricorrano, la loro domanda sarà presa in esame. E ne abbiamo ora l'esempio, poichè vi è un comune escluso, il quale ha fatto una petizione al Senato e ne renderemo conto tra poco.

L'Ufficio centrale non ha alcuna osservazione da fare intorno a questo progetto n. 135.

Il progetto n. 136 riguarda l'autorizzazione alla provincia di Reggio nell'Emilia. La proposta è pienamente giustificata, come si rileva dall'estratto che vi presentiamo del bilancio col rendervi ragione delle differenze che si incontrano a confronto del bilancio precedente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Alle Amministrazioni comunali indicate nell'elenco n. I che fa seguito alla presente legge è data facoltà di eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio raggiunto nei bilanci del triennio

precedente, applicando le aliquote segnate nell'elenco medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Alle Amministrazioni comunali indicate nell'elenco n. II che fa seguito alla presente legge è negata l'autorizzazione per eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'esercizio 1887 il limite medio delle aliquote applicate rispettivamente negli anni 1884-85-86.

(Approvato).

Art. 3.

Alla provincia di Siracusa è negata l'autorizzazione per eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti dell'esercizio 1887 il limite medio raggiunto nel triennio 1884-85-86, rappresentato dall'aliquota 0.650684 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto n. 136. Si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

La provincia di Reggio Emilia è autorizzata ad eccedere con la sovrainposta ai tributi diretti del 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando l'aliquota di 0.44862783 per ogni lira d'imposta principale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo l'altro progetto (n. 169): « Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrainposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Dobbiamo emendare per necessità l'articolo 2 del progetto numero 169. È facile, in mezzo a tanta molteplicità di cifre, che s'incorra in qualche errore. La provincia di Sassari, fino dal 16 ottobre 1886 deliberava di chiedere l'autorizzazione ad eccedere il limite della sovrimposta. L'aliquota media del triennio risultava di lire 0.646 e l'aliquota del 1887 fu deliberata in lire 0.694, con un aumento di millesimi 48.

Si tenne sospesa la domanda in aspettazione di schiarimenti pei quali la domanda venne accolta dalla Camera elettiva.

Ma dall'articolo proposto e votato apparisce autorizzata l'aliquota di centesimi 6.2432226, la quale non corrispondeva nè alla media, nè all'aumento. Vi proponiamo quindi di approvare l'articolo rettificato coll'aliquota precisa di 0.694.

Nella nostra terza relazione rileviamo un errore che le prove di stampa, corrette nel modo più chiaro e preciso, non ci avrebbero lasciato prevedere.

La provincia di Sassari si è voluta autorizzare per centesimi 69.4; e noi vi proponiamo codesta autorizzazione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. L'errore è realmente vero.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. È verissimo, e in prova darò lettura del seguente dispaccio ministeriale:

« Progetto legge sovrimposta provinciale Sassari, rilevasi autorizzata aliquota centesimi 6 e millesimi... Ma somma media era di centesimi 64 e millesimi... aliquota domandata di 69 (lasciando indietro i millesimi). Dubitasi errore indicata legge ».

Così scriveva il Ministero.

Il relatore rispondeva che l'errore era vero, poichè si era voluto concedere tutto quello che era stato domandato. La domanda l'abbiamo sott'occhio, ed è accompagnata da un rapporto accurato del prefetto. L'errore è accertato e noi crediamo di non poterci astenere dal porvene la correzione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La questione è un'altra; l'errore esiste, non si può negarlo, ma fatta la correzione dal Senato, potrà la legge entrare in vigore? Certamente che no.

Di guisa che io pregherei l'Ufficio centrale a voler lasciare le cose come sono, promettendo che nell'esecuzione della legge noi prenderemo provvedimenti, acciocchè la sovrimposta abbia effetto secondo la cifra reale; altrimenti noi dovremmo per Sassari riproporre alla nuova sessione la medesima legge.

Ove ciò si facesse, ben comprende il Senato qual danno ne avrebbe quella provincia, essendo noi vicini alla sessione autunnale, quindi prossimi alla formazione del nuovo bilancio.

Per queste ragioni pregherei tanto l'Ufficio centrale quanto il Senato a voler accogliere la legge come sta, facendo assegnamento sulla mia promessa di correggerla nell'applicazione.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Volentieri si acconsentirebbe se ci fosse dato di evitare un inconveniente maggiore del temuto. Inconveniente maggiore non sarebbe quello di mantenere l'errore incorso nell'articolo che ci sta dinanzi?

Ad una provincia che ha diritto di applicare 64 centesimi si potrebbe rispondere sul serio, che noi confermiamo l'equivoco pel quale, colla intenzione di concedere 69, ne furono apparentemente concessuti 62?

Io credo che valga meglio di adottare l'articolo corretto intanto dal Senato, e il Ministero potrà dare corso alle opportune istruzioni e ad ogni pratica ulteriore.

Non si abbia l'apparenza di concedere alla provincia meno di quello che ha attualmente.

L'articolo, se oggi sia corretto dal Senato, sarà ripresentato all'approvazione della Camera dei deputati, mentre in caso diverso il progetto dovrà essere sottoposto di nuovo tanto alla Camera quanto al Senato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La correzione, a mio credere, porterebbe un danno maggiore, perchè noi non potremmo fare sanzionare dal Re la legge. Essa dunque rimarrebbe sospesa, mentre, lasciando la legge come è venuta dall'altro ramo del Parlamento, la provincia di Sassari ha almeno una base sicura per eccedere il limite medio dei centesimi addizionali.

La correzione si può fare anche nel prossimo bilancio, e così sarà fatto, mentre che, facendola oggi, noi per quest'anno avremmo tolto a quella provincia di profittare del beneficio...

Voci. Ha ragione.

CRISPI, *ministro dell'interno*... È proprio il caso di dire che il meglio è qualche volta nemico del bene.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ci fu un caso analogo se non perfettamente identico a questo. Nell'approvazione di nuove tariffe doganali si credette che per una data voce fosse corso un errore nel testo comunicato dal presidente della Camera.

Il Senato ammise la cifra corrispondente al supposto errore corretto.

Con questo numero fu stampata la legge negli atti ufficiali della pubblicazione delle leggi.

Però in appresso si verificò che nella legge votata dai deputati realmente non ci era stato errore, sicchè non vi era corrispondenza tra ciò che aveva votato la Camera e ciò che aveva approvato il Senato.

Sorse quindi disputa, se colla sanzione formale del Sovrano data a questa legge secondo la formola adottata dal Senato fosse tolta la possibilità di ogni disputa sulla identità dei due testi votati nei due rami del Parlamento.

Si sostenne che la legge era costituzionalmente nulla, e la causa venne avanti alla Corte di cassazione di Roma, anche per la questione di competenza dell'autorità giudiziaria.

Qui veramente il caso non è perfettamente identico, perchè pare che si convenga che effettivamente ci fosse stato un errore materiale.

Pur tuttavolta la risoluzione implica sempre una questione non lieve. Quando si constataste che il testo votato dalla Camera non è conforme a quello votato dal Senato, quale che sia la ragione di questa discrepanza più apparente che reale, potranno sorgere controversie sulla efficacia di questa legge.

Quindi io propenderei al parere del ministro dell'interno, che si voti quel che fu votato dalla Camera senza alcuna mutazione o correzione.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se egli consente che si metta ai voti la cifra come è nel progetto venuto dalla Camera, o se propone che sia corretto.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore GADDA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può proporvi di confermare un errore riconosciuto e toglie di mezzo un incontestato equivoco.

La provincia di Sassari non ha bisogno di essere autorizzata ad applicare centesimi 62 (non diremo centesimi 6.2432226, come sta scritto) avendo una media di 64 centesimi e millesimi. Essa chiedeva di essere autorizzata ad applicare centesimi 69, e la Camera dei deputati ha inteso di concedere i 69 centesimi in conformità della domanda.

Ma col progetto di legge, se togliamo una virgola, se ne concedono 62. Col nostro emendamento non si reca impaccio all'Amministrazione provinciale, perchè quand'anche negaste l'aumento, essa procederebbe avanti con 64 centesimi di diritto. Voi, accettando una formola non corretta, le dareste meno di quello che deve avere, contro la intenzione della Camera dei deputati che ha voluto concedere 69 centesimi.

Di fronte ad un errore evidente confessato dallo stesso relatore nell'altro ramo del Parlamento, confermato dal Ministero, noi pensiamo che non convenga di sottoporre a voto un articolo scorretto. Non si potrà promulgare la legge? Ma ci sia permesso di ripetere che il Ministero dovrà ripresentare il progetto alla sola Camera dei deputati per la correzione dell'errore, mentre se votiamo l'articolo errato sarà necessario di riproporlo alla Camera elettiva e successivamente al Senato.

Voi non vorrete dare 62 centesimi a chi è in possesso legittimo di 64, e si vuole ammesso a sovrimpone 69.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Dopo queste osservazioni accetto che si faccia la variazione. Troverò modo di provvedere.

PRESIDENTE. L'onor. Gadda insiste a volere la parola non ostante che l'onor. ministro dell'interno abbia dichiarato di accettare la correzione?

Senatore GADDA. Non insisto, poichè sarebbe superflua, allo stato delle cose, la mia osservazione.

PRESIDENTE. Allora si metterà ai voti l'elenco come è stato corretto e, se nessuno più chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Napoli è autorizzata ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti 1887 il limite medio del triennio precedente applicando l'aliquota di centesimi 48.16 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio del precedente triennio applicando l'aliquota di centesimi 6.69 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali indicate nella tabella A, che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere colla sovrainposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunti nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nella tabella medesima.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Questo art. 3 suppone che vi sia una tabella indicante i comuni ai quali si è rifiutata l'autorizzazione di aumentare i centesimi addizionali. Dei tre comuni che domandavano questa autorizzazione la Camera elettiva ha ammessa la domanda di due ed ha respinta quella del comune di Nettuno, che ha rivolta una petizione al Senato.

Dai fatti riepilogati nella terza relazione dell'Ufficio centrale, il Senato rileva come lo stesso ministro abbia proposto alla Camera elettiva

di respingere la domanda di quel piccolo comune, il quale ha poco più di 2700 abitanti e con una rendita patrimoniale di 766 lire, ha una spesa effettiva di oltre 600 mila lire, e tasse, sopratasse e sovrimposte incompportabili.

Se questa condizione di cose non fosse stata sufficiente per negare, a metà dell'esercizio, l'autorizzazione alla nuova eccedenza, è riconosciuto che, ad evitare la nuova eccedenza, per ritrarne la somma di lire 8868 basterebbe eliminare spese facoltative iscritte per lire 17 mila inammissibili in quanto non procedano da impegni precedenti alla legge del 14 giugno 1874.

Stando le cose in questi termini, l'Ufficio centrale non crede che si possa tener conto della petizione del comune di Nettuno, rivolta ad ottenere la facoltà di eccedere la sovrimposta coll'aumento richiesto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Alla Amministrazione comunale indicata nella tabella B, che fa seguito alla presente legge, è negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati rispettivamente nel triennio 1884-85-86.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora vengono in discussione i due ordini del giorno relativi a questi progetti di legge.

Do lettura del primo, il quale appartiene all'Ufficio centrale, modificato secondo le intelligenze prese con l'onorevole ministro dell'interno:

« Il Senato, ritenendo che la interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge non corrisponda al concetto dell'articolo 52 della legge 1° marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale questa interpretazione non pregiudica al diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Quest'ordine del giorno, a mio avviso, pregiudica la questione, perchè la decide.

Senatore VITELLESCHI. Quell'ordine del giorno che ha letto per secondo l'onorevole presidente era il primo dell'Ufficio centrale, da esso ritirato e cambiato nel secondo. Quindi dei due non rimane più che questo che io ho avuto l'onore di proporre e che l'Ufficio centrale ha fatto suo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il primo dei due ordini del giorno :

« Il Senato, ritenendo che debba mantenersi impregiudicata l'interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge al concetto dell'art. 52 della legge 7 marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale la interpretazione non pregiudica menomamente il diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

Metto ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora il secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Ministero a nominare una Commissione speciale coll'incarico di formulare un regolamento per l'applicazione dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886, da doversi approvare con decreto reale e vigilarne l'esecuzione ».

Pongo ai voti questo secondo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora vorrei consultare il Senato sul modo di votazione di queste leggi. A me parrebbe che, avuto riguardo all'unico oggetto delle medesime, esse si dovessero votare insieme, con unica votazione complessiva, e ciò credo, appoggiandomi all'art. 18 del nostro regolamento che è il seguente:

Art. 18.

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo scrutinio segreto, quando non sia richiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione ».

Interrogo dunque il Senato se intende di fare una sola votazione per questi diversi progetti di legge di autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Chi approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

I progetti discussi ed approvati questa mattina saranno dunque votati a scrutinio segreto complessivamente con votazione unica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io domando alla presidenza che nella seduta pomeridiana si continui la discussione delle materie all'ordine del giorno della seduta antimeridiana; però non ne faccio proposta formale.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Appoggio vivamente la proposta del senatore Gadda e prego il Senato di volerla accogliere.

PRESIDENTE. La presidenza, se non vi sono opposizioni, si conformerà al desiderio del Senato e porrà all'ordine del giorno d'oggi la continuazione della discussione di quei progetti che ancora si trovano nell'ordine del giorno della seduta di stamane.

La seduta è sciolta (ore 12 meridiane).